

FMI

Regolamento Manifestazioni Motociclistiche



RMM



INDICE		
Capitolo I	Disposizioni Generali	pag. 3
Capitolo II	Classificazione delle manifestazioni	pag. 6
Capitolo III	Organizzazione manifestazioni	pag. 12
Capitolo IV	Inizio delle manifestazioni	pag. 18
Capitolo V	Termine delle manifestazioni.....	pag. 21
Capitolo VI	Licenze concorrenti e piloti	pag. 23
Capitolo VII	Ufficiali preposti alle manifestazioni	pag. 27
Capitolo VIII	Commissari di Gara	pag. 34
Capitolo IX	Giuria	pag. 36
Capitolo X	Cronometraggio	pag. 37
Capitolo XI	Premi e rimborsi	pag. 38
Capitolo XII	Reclami	pag. 39
Capitolo XIII	Regolamento Disciplinare	pag. 41
Tablelle	Gravami	pag. 46
Tablelle	Diritto Servizio Tecnico (DST).....	pag. 47

SIGNIFICATO DELLE SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO

C.S.A.	Corte Sportiva di Appello	F.M.S.I.	Federazione Medico Sportiva Italiana
C.G.D.	Commissario di Gara	F.R.	Fiduciario Regionale
	Delegato	G.C.G.	Gruppo Commissari di Gara
C.d.G.	Commissario/i di Gara	G.S.N.	Giudice Sportivo Federale
C.F.	Commissario Fonometrista	G.U.E.	Gruppo Ufficiali Esecutivi
Co.Re.	Comitato/i Regionale/i	U.z.T.	Ufficiali di Zona Trial
C.M.E.	Comitato Moto d'Epoca	M.C.	Moto Club
C.P.P.	Cassa Previdenza Piloti	N.S.	Norme Supplementari
C.S.	Commissario Sportivo	O.P.	Operazioni Preliminari
C.S.A.S.	Commissione Sviluppo Attività Sportive	R.C.	Responsabilità Civile (nelle assicurazioni)
C.T.G.	Commissario Tecnico di Gara	R.d.G.	Regolamento di Giustizia
C.T.	Commissione Turistica	R.M.M.	Regolamento Manifestazioni Motociclistiche
C.M.p.O.	Coordinatori Manifestazioni Piste Ovali	R.M.T.	Responsabile delle Manifestazioni Turistiche
D.d.G.	Direttore/i di Gara	R.P.	Regolamento Particolare
D.S.T.	Diritto di Servizio Tecnico	S.T.S.	Settore Tecnico - Sportivo
F.I.M.	Federazione Internazionale Motociclistica	S.d.G.	Segretario di Gara
F.I.Cr.	Federazione Italiana Cronometristi	FIM Europe	Unione Europea di Motociclismo
F.M.I.	Federazione Motociclistica Italiana	U.d.P.	Ufficiale/i di Percorso

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 1.1 - Le manifestazioni motociclistiche nazionali che si svolgono in Italia sono sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana e devono essere approvate, conformemente alle norme contenute nel presente regolamento, da parte di:
- SETTORE TECNICO - SPORTIVO (S.T.S) AREA SPORTIVA** che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni sportive a carattere internazionale e nazionale,
 - COMITATO MOTO D'EPOCA (C.M.E.) che, su delega **del S.T.S. - Area Sportiva**, autorizza le manifestazioni di Moto d'Epoca,
 - COMMISSIONE TURISTICA (C.T.) che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni turistiche a carattere internazionale e nazionale,
 - COMITATI REGIONALI che autorizzano le manifestazioni territoriali: interregionali - regionali - interprovinciali - provinciali - intersociali - sociali.
- 1.2 - Ogni manifestazione è disciplinata:
- dal Regolamento Particolare (R.P.) della manifestazione,
 - dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (R.M.M.) e suoi Annessi,
 - da eventuali N.S. emanate dagli Organi Federali competenti,
 - dal Regolamenti F.I.M. e FIM Europe e relativi annessi per le manifestazioni internazionali.

ART. 2 - SETTORE TECNICO - SPORTIVO (S.T.S.) AREA SPORTIVA

- 2.1 - **Il S.T.S. - Area Sportiva** è un **settore** permanente istituito dal Consiglio Federale della F.M.I., esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere sportivo sia essa nazionale o internazionale, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- Il S.T.S. - Area Sportiva è composto dal: Comitato Velocità, Comitato Motocross/Supermoto/Motoslitte, Comitato Enduro, Comitato Motorally, Comitato Quad e Sidercross, Comitato Trial, Comitato Speedway e Flat Track, Comitato Attività Promozionale, Comitato Moto d'Epoca, Comitato Tecnico, Comitato Consulenza per gli Impianti Sportivi, Comitato Impianti.**
- 2.2 - **Il S.T.S. - Area Sportiva** è composto da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, dal Presidente **del Settore Promozione e Sviluppo**, dai Coordinatori dei Comitati delle singole specialità sportive, dal Coordinatore del Comitato Impianti. Partecipano alle riunioni indette il Presidente del Gruppo Commissari di Gara, il Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi ed un rappresentante degli Uffici Amministrativi.
- 2.3 - Il Presidente **del S.T.S. - Area Sportiva** esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali **al S.T.S** ed ha facoltà di rilasciare il proprio parere sui ricorsi tecnici o sportivi pervenuti agli Organi di Giustizia.
- 2.4 - **Il Settore Promozione e Sviluppo è composto dal Comitato Consultivo e dalla** Commissione Sviluppo Attività Sportive (C.S.A.S.), che oltre ad incrementare e sviluppare le attività sportive esistenti, ha il compito di

individuare nuove tipologie di attività e promuoverle nei più diversi ambiti: sociali, provinciali, regionali, nazionali, operando in stretta collaborazione con i Comitati Regionali e i Comitati di Specialità.

ART. 3 - COMMISSIONE TURISTICA (C.T.)

- 3.1 - La C.T. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere turistico-sportivo sia essa nazionale od internazionale che si svolga in territorio italiano, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 3.2 - La C.T. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale e da componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della C.T. Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.T.

ART.4 - COMITATO MOTO D'EPOCA (C.M.E.)

- 4.1 - Il C.M.E. è un Comitato permanente istituito dal Consiglio Federale all'interno **del S.T.S. - Area Sportiva** della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione inerente le moto d'epoca, e gli eventi turistico-sportivi, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 4.2 - Il C.M.E. è delegato inoltre, alla verifica dei motoveicoli d'epoca per l'iscrizione al registro storico della F.M.I. attraverso il Comitato Registro Storico.
- 4.3 - Il C.M.E. è composto da componenti nominati dal Consiglio Federale.

ART.5 - RIUNIONE COMMISSIONI

- 5.1 - Allo scopo di coordinare tutte le norme sportive e turistiche ed i regolamenti di specialità, in linea con le politiche federali ed allo scopo di stabilire i programmi di sviluppo e promozione, il Presidente Federale può riunire, periodicamente, i Presidenti delle Commissioni e dei Comitati.
- 5.2 - Alla riunione delle Commissioni e Comitati potranno essere invitati a partecipare, i coordinatori di specialità per problematiche particolari, anche funzionari e tecnici interni alla strutture ed esperti esterni.

ART.6 - ONERI ORGANIZZATIVI

- 6.1 - Ogni M.C. che organizza una manifestazione motociclistica sia essa sportiva o turistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, richiedere l'autorizzazione della F.M.I.
- 6.2 - Congiuntamente al R.P. della manifestazione il MC deve inviare la prova dell'avvenuto pagamento delle relative tasse federali.
- 6.3 - Qualora all'organizzatore di una manifestazione nazionale spetti un contributo da parte della Federazione pari o superiore all'importo relativo ai gravami finanziari dovuti, questi ultimi verranno automaticamente compensati e l'importo del contributo federale sarà considerato pari alla differenza tra il contributo originario e l'importo dei gravami finanziari. Analogamente, nel caso in cui il contributo federale sia inferiore all'importo relativo ai gravami finanziari, l'organizzatore dovrà versare solo la differenza tra i gravami stessi ed il contributo previsto.

ART.7 - DOVERI DEI PARTECIPANTI

- 7.1 - Ogni licenziato o tesserato che partecipa ad una manifestazione autorizzata dalla F.M.I. ha il dovere di:
- conoscere il R.M.M. e suoi annessi ed i Regolamenti F.I.M. o FIM Europe quando applicabili, nonché il R.P. della manifestazione,
 - impegnarsi a rispettare tali regolamenti senza riserve,
 - rinunciare ad ogni eventuale ricorso ad arbitri o tribunali non previsti dal R.M.M. (o dai Regolamenti F.I.M. o FIM Europe),
 - sollevare la F.M.I. ed i suoi Organi, gli Ufficiali di Gara e gli Ufficiali Esecutivi da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a piloti ed a terzi per effetto ed in conseguenza della partecipazione a manifestazioni e relative prove.
- 7.2 - Le caratteristiche, l'idoneità e l'uso corretto dell'abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, sono lasciati alla piena responsabilità del pilota, esonerando così la F.M.I. e gli Ufficiali di Gara da qualsiasi responsabilità. Il pilota è responsabile, altresì, della conformità del proprio motociclo alle norme di sicurezza secondo le rispettive normative di specialità. I Commissari di Gara hanno facoltà di effettuare verifiche nel corso di tutte le fasi della manifestazione. Nel caso in cui l'abbigliamento, i dispositivi di protezione e la sicurezza del motociclo non dovessero risultare idonei, i C.d.G. potranno escludere il pilota dalla manifestazione.

ART.8 - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 8.1 - Qualora sussistano dubbi sull'interpretazione autentica del R.P., del R.M.M. e suoi Annessi, dei Regolamenti F.I.M. o FIM Europe, ecc., ogni decisione è demandata **al S.T.S.**, al C.M.E. o alla C.T. secondo il tipo di manifestazione. Le interpretazioni sono insindacabili.

CAPITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART.9 - TERRITORIALITÀ DELLE MANIFESTAZIONI

9.1 - Le manifestazioni motociclistiche possono avere valenza internazionale, nazionale, zonale, interregionale, regionale, interprovinciale, provinciale, intersociale e sociale.

9.2 - Sono definite:
INTERNAZIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario internazionale redatto annualmente dalla F.I.M. e FIM Europe ed organizzate secondo i Regolamenti F.I.M. o FIM Europe.

NAZIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla F.M.I. ed organizzate secondo il presente regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale.

ZONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario nazionale, ma aperte ai tesserati di M.C. con sede in aree geografiche stabilite dalla F.M.I.

INTERREGIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale sono aperte anche ai tesserati di M.C. con sede in regioni confinanti o nelle aree geografiche stabilite dalla F.M.I. Fanno eccezione: la regione Valle d'Aosta, che sarà considerata con i medesimi confini del Piemonte; le regioni Abruzzo e Molise che saranno considerate come un'unica regione e quindi confinanti con Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia.

VALLE D'AOSTA	Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia
PIEMONTE	Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta
LOMBARDIA	Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto
TRENTO	Lombardia, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia
BOLZANO	Lombardia, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia
VENETO	Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
FRIULI VENEZI GIULIA	Veneto, Trentino Alto Adige
LIGURIA	Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia
EMILIA ROMAGNA	Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto
TOSCANA	Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Umbria, Sardegna
MARCHE	Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria
UMBRIA	Lazio, Marche, Toscana
LAZIO	Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Sardegna
ABRUZZO	Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia
MOLISE	Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia
CAMPANIA	Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria
PUGLIA	Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia
BASILICATA	Campania, Puglia, Calabria, Sicilia
CALABRIA	Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania
SICILIA	Puglia, Basilicata, Calabria
SARDEGNA	Lazio, Toscana

Le manifestazioni interregionali e sotto indicate, anche se organizzate al di fuori della regione di appartenenza del Moto Club, devono rispettare l'interregionalità prevista dalla tabella (art. 9.4) in base al Comitato Regionale deputato all'approvazione del Regolamento Particolare.

REGIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti solo a M.C. della stessa regione.

INTERPROVINCIALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti a M.C. di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il M.C. organizzatore. Le Province ammesse a partecipare, devono essere precisate sul R.P.

PROVINCIALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale e/o provinciale aperte a tesserati appartenenti a M.C. di una sola Provincia.

INTERSOCIALI

Le manifestazioni aperte a tesserati appartenenti a più M.C. (massimo 5) della stessa regione.

SOCIALI

Le manifestazioni aperte a tesserati appartenenti allo stesso M.C.

9.3 - Nelle manifestazioni approvate dalla F.M.I. sono vietate esibizioni a carattere agonistico, se non espressamente autorizzate e riportate nel R.P.

9.4 - TABELLA INTERREGIONALITÀ

9.5 - PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INTERREGIONALE

La partecipazione dei piloti a manifestazioni interregionali è regolamentata dalla tabella descritta all'art. 9.4 ed al tipo di licenza che prevede tale limitazione. Vds abilitazioni licenze per l'anno in corso.

ART.10 - TITOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

10.1 - La qualifica di "Gran Premio" è riservata alle sole manifestazioni titolate mondiali, come da disposizione dei Regolamenti F.I.M.

10.2 - È fatto obbligo a tutti gli organizzatori, siano essi M.C. o società licenziate F.M.I., di pubblicizzare le manifestazioni con l'esatta denominazione che compare nel R.P. approvato dall'organo federale competente.

10.3 - Chiunque infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo improprio o diverso, incorrerà nell'immediata revoca del nulla osta federale e sarà deferito agli Organi di Giustizia.

ART.11 - MANIFESTAZIONI TITOLATE

11.1 - Le manifestazioni titolate sono quelle previste per l'assegnazione del titolo di Campione del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale, Provinciale o Vincitore di Trofei indetti dalla F.M.I.

11.2 - Il numero delle manifestazioni titolate viene stabilito per le varie specialità:
a) dalla F.I.M. per le manifestazioni internazionali,
b) dalla FIM Europe per le manifestazioni europee,
c) dalla F.M.I. per le manifestazioni nazionali,
d) dai Co.Re. per le manifestazioni regionali.

- 11.3 - Qualora non vengano effettuate una o più prove programmate, il titolo viene assegnato, in linea generale, se sono state effettuate almeno tre prove, salvo quanto disposto dalle norme contenute in ogni regolamento di specialità.
- 11.4 - L'assegnazione del titolo di Campione è subordinato ad un minimo 3 piloti classificati, salvo se diversamente disposto dalle norme di specialità.
- 11.5 - Per l'assegnazione dei voti plurimi hanno validità:**
a) in relazione al Moto Club, l'organizzazione di manifestazioni titolate valide per il titolo di Campione del Mondo, Campione Europeo e Campione Italiano;
b) in riferimento ai piloti, l'attribuzione dei titoli di Campione del Mondo, Europeo, Italiano e Regionale
- 11.6 - L'assegnazione per i voti plurimi per il titolo di Campione Italiano e Regionale è previsto per tutte le discipline sportive e ratificato annualmente dal Consiglio Federale.**
- 11.7 - Il voto plurimo relativo al titolo Regionale è assegnato se la classe/categoria è corrispondente a quella nazionale.**

ART.12 - MANIFESTAZIONI DI VELOCITÀ

- 12.1 - Manifestazioni in cui il criterio di classifica è basato sul minor tempo impiegato a percorrere una determinata distanza o maggior percorso in un dato tempo e si svolgono:
 a) su autodromi o motodromi permanenti o semipermanenti, su circuiti stradali chiusi, con tracciato da percorrersi una o più volte,
 b) su tracciati stradali chiusi al traffico, con percorso determinato (gare in salita, prove con partenza lanciata o da fermo, ecc.).

ART.13 - MANIFESTAZIONI DI MOTOCROSS

- 13.1 - Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi ad anello, permanenti o provvisori, con pista fuoristrada e con ostacoli naturali o artificiali.

ART.14 - MANIFESTAZIONI DI ENDURO

- 14.1 - Le gare d'Enduro sono manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su tratti di strada, aperti al traffico, da percorrersi con medie e tempi d'impiego prefissati nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
- 14.2 - Enduro Country: sono gare di durata da disputarsi su un percorso ad anello di vario tipo (fettucciato, mulattiera, sterrato, con ostacoli artificiali, ecc) da ripetersi più volte e della durata di un giro, compresa indicativamente fra 6 e 30 minuti.
- 14.3 - Enduro Sprint: sono manifestazioni motociclistiche promozionali che si svolgono su percorsi di vario tipo, chiusi al traffico.

ART.15 - MANIFESTAZIONI DI TRIAL

- 15.1 - Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo con ostacoli naturali e/o artificiali denominati "Zone Controllate", il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei piloti nel superamento di dette zone.

ART.16 - MANIFESTAZIONI DI SUPERMOTO

- 16.1 - Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi parte in asfalto e parte in fuoristrada.

ART.17 - MANIFESTAZIONI SU PISTA

- 17.1 - Manifestazioni di velocità che si svolgono su piste piane ovali in terra battuta, prato, fondi speciali (cenere o sabbia), ghiaccio.

ART.18 - MANIFESTAZIONI DI MOTOSLITTE

- 18.1 - Manifestazioni che si svolgono su piste innevate con percorsi determinati e preparati in modo da consentire ai veicoli di avanzare sulla superficie nevosa.
- 18.2 - Secondo le caratteristiche di svolgimento le gare di motoslitte si suddividono in:
 a) gare di velocità
 b) gare di durata a velocità media prestabilita.

ART.19 - MANIFESTAZIONI DI MOTORALLY

- 19.1 - Manifestazioni di regolarità che si svolgono su percorsi di vario tipo, anche aperti al traffico stradale, nel rispetto del Codice della Strada, con medie e tempi prefissati, indicati da apposito Road Book.

ART.20 - MANIFESTAZIONI DI QUAD

- 20.1 - Manifestazioni che si svolgono su mezzi a quattro ruote (ATV) mossi da motori di tipo motociclistico. A seconda delle caratteristiche di svolgimento le gare di quad si suddividono in:
 a) Quad Cross: tipologia disputata in impianti di cross provvisori o permanenti
 b) Baja: gare di regolarità e velocità in percorsi di vario tipo, anche aperti al traffico stradale
 c) Fettucciati: gara disputata in un percorso fettucciato.

ART.21 - MANIFESTAZIONI DI MOTO D'EPOCA E TURISTICO-SPORTIVE

- 21.1 - Manifestazioni storico-turistico-sportive di vario tipo, riservate a motocicli di interesse storico.
- 21.2- Manifestazioni turistico-sportive di vario tipo: motoraduni, motoconcentrazioni, motoincontri, motoraid, motoescurioni, moto-marathon e gimkane, aperte a motocicli di qualsiasi categoria a due, tre e quattro ruote.
- 21.3- Il motoraid consiste in una marcia di precisione lungo un itinerario caratterizzato da controlli di transito, orari ed a timbro ed intercalato da prove di abilità motociclistica.
- 21.4- Le gimkane sono manifestazioni che si svolgono su tracciati piani (es.: campi sportivi, prati, piazze etc) intercalati da ostacoli artificiali di vario genere, il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei piloti nel superamento dei vari ostacoli, nel minor tempo.

ART.22 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

- 22.1 - I motoraduni, le motoconcentrazioni ed i motoincontri, sono manifestazioni turistiche aventi lo scopo di far convergere in località e date stabilite un certo numero di motociclisti. Lo stesso dicasi per il motomarathon ma con percorsi di almeno 500 km.
- 22.2 - Le motoescursioni e le motocavalcate sono manifestazioni di media e lunga distanza di regolarità turistica, aperte a motocicli e quad, che si svolgono su percorsi misti, in regola con il Codice della Strada.

ART.23 - MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI E SPERIMENTALI

- 23.1 - Manifestazioni che hanno per scopo la promozione o sperimentazione di attività non inquadrabili in nessuna delle specialità già definite dai Regolamenti vigenti.
- 23.2 - Tali manifestazioni sono regolate esclusivamente da un R.P. approvato **dal S.T.S.**, dal C.M.E. o dalla C.T. a seconda dello scopo della manifestazione.
- 23.3 - L'attività sportiva promozionale della FMI è un'attività a basso contenuto competitivo, rivolta sia a nuove discipline sportive motoristiche che alla promozione di quelle già previste dalla normativa federale.

ART.24 - MANIFESTAZIONI IN NOTTURNA

- 24.1 - Le manifestazioni in notturna sono quelle manifestazioni che si svolgono con luce artificiale. In questo tipo di manifestazioni, ove possibile, almeno un turno di prove ufficiali dovrà essere effettuato con lo stesso tipo di illuminazione e nelle stesse condizioni di luminosità previste per la gara.

ART.25 - TENTATIVI DI PRIMATO

- 25.1 - Tentativi tendenti ad abbassare il limite di tempo impiegato su una determinata distanza o elevare la distanza percorsa in un determinato tempo.

ART.26 - PROVE SPECIALI CONTROLLATE

- 26.1 - Manifestazioni non codificate tendenti a stabilire prove particolari (prove di consumo, di resistenza, ecc.).

ART.27 - ANNESSI AL R.M.M.

- 27.1 - Le manifestazioni motociclistiche, rette ognuna da regolamento specifico, sono regolate da:
- Annesso Velocità
 - Annesso Motocross e Motoslitte
 - Annesso Enduro
 - Annesso Motorally
 - Annesso Quad e Sidecar Cross
 - Annesso Supermoto
 - Annesso Trial
 - Annesso Speedway e Flat Track
 - Annesso Controlli Fonometrici per il Fuoristrada
 - Annesso C.S.A.S.

- Annesso Registro Storico e Norme Sportive Moto Epoca
- Annesso Mototurismo
- Annesso Turismo Epoca
- Annesso Attività Sportiva Promozionale

- 27.2 - Rivestono inoltre carattere generale le seguenti regolamentazioni:
- Impianti Sportivi
 - Regolamento di Giustizia
 - Anti-doping.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART.28 - RICHIESTA DELLA MANIFESTAZIONE

- 28.1 - La F.M.I. dirama annualmente le norme per l'iscrizione delle Manifestazioni ai propri calendari sportivo e turistico, riservandosi la facoltà di demandare ad un moto club/promotore/organizzatore/società, affiliato alla F.M.I. e in possesso di Licenza di Organizzatore, la gestione dell'immagine e/o organizzazione delle prove titolate nazionali e/o internazionali.
- 28.2 - La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario internazionale e nazionale deve essere redatta sugli appositi stampati. Le domande dovranno essere inviate a mezzo con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, entro i termini e con le modalità fissate ogni anno, a seconda la tipologia della manifestazione **dal S.T.S. - Area Sportiva** dalla C.T. e dal C.M.E. In caso di mancata iscrizione della manifestazione, la Commissione competente comunicherà al richiedente il diniego di iscrizione della manifestazione.
- 28.3 - I calendari vengono approvati dal Consiglio Federale e comunicati, di norma, entro il mese di dicembre. È tassativamente vietato pubblicizzare le manifestazioni richieste, prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Federale, pena la cancellazione dal calendario F.M.I. ed il deferimento agli Organi di Giustizia. Solo per particolari manifestazioni la F.M.I. potrà autorizzare diversamente.
- 28.4 - Le domande per ottenere l'iscrizione delle manifestazioni a calendario regionale devono essere inviate ai rispettivi Co.Re. secondo i termini e le modalità da questi stabiliti con apposita circolare, approvata per le parti di propria competenza dalle singole Commissioni Centrali.
- 28.5 - I calendari territoriali, di norma, potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione dei calendari nazionali. Copia dei calendari territoriali deve essere inviati alla F.M.I. in visione alle Commissioni Centrali competenti.
- 28.6 - I Co.Re. non potranno autorizzare motoraduni interregionali e motoincontro regionali, in concomitanza con motoconcentrazioni e motoraduni a carattere internazionale e nazionale, in calendario lo stesso periodo e nella stessa regione.
- 28.7 - In occasione di manifestazioni nazionali titolate, è assolutamente vietato porre a calendario e/o organizzare manifestazioni titolate a carattere territoriale che prevedano le stesse categorie. Tale divieto è limitato alle regioni confinanti e in quella in cui ha luogo l'evento nazionale, salvo diverse disposizioni degli Annessi di Specialità.

ART. 29 - IMPEGNO ORGANIZZATIVO

- 29.1 - La richiesta di organizzare una manifestazione implica per il richiedente la conoscenza nonché l'accettazione integrale degli oneri e responsabilità derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
- 29.2 - Ogni manifestazione inizia con la richiesta di iscrizione a calendario e termina con l'Omologazione e la conseguente liquidazione amministrativa.

- 29.3 - Una volta inserite nel calendario, le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità all'atto di autorizzazione rilasciato dalla F.M.I., salvo deroghe espresse da parte degli Organi Federali competenti.
- 29.4 - La proprietà esclusiva dei diritti televisivi sulle gare che si svolgono sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana è di quest'ultima. Tutti gli organizzatori che intendessero effettuare riprese televisive delle manifestazioni da loro organizzate dovranno farne richiesta scritta alla Federazione Motociclistica Italiana, ed esserne da questa autorizzati.

ART. 30 - REGOLAMENTO PARTICOLARE

- 30.1 - Almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione iscritta nel calendario le società organizzatrici devono inviare, **al S.T.S. - Area Sportiva** alla C.T., al C.M.E., al Co.Re., a seconda del carattere della manifestazione di competenza, una copia del R.P. di specialità compilato sugli appositi stampati, con:
- timbro e firma del Presidente della Società Organizzatrice ed in linea con la normativa federale vigente
 - firma per accettazione dal D.d.G. (ove previsto)
 - relativi versamenti dei gravami finanziari che vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
- 30.2 - L'approvazione delle manifestazioni inserite a calendario è di competenza:
- per quelle nazionali **del S.T.S. - Area Sportiva**, della C.T. e del C.M.E.
 - per quelle interregionali e minori dei Co.Re.
- 30.3 - L'approvazione di tutte le gare di velocità è di esclusiva competenza **del S.T.S. - Area Sportiva** che, solo per casi particolari, potrà delegare il Co.Re. interessato. Devono essere svolte su autodromi o motodromi permanenti o su circuiti stradali chiusi al traffico, regolarmente omologati dalla F.M.I.
- 30.4 - L'approvazione delle manifestazioni di Moto d'Epoca e Turismo Sportivo (Motoraid, Gimkane, Gruppo 1 e 2) a livello regionale sono demandate al Co.Re. competente.
- 30.5 - Le richieste di approvazione del R.P. presentate in difformità alle modalità prescritte, non potranno essere prese in considerazione.
- 30.6 - Le richieste di approvazione del R.P. presentate meno di 15 giorni prima della data di svolgimento, saranno gravate di una soprattassa di euro 50,00. I Regolamenti Particolari che comunque perverranno a meno di 5 giorni dalla data, saranno respinti e la manifestazione sarà annullata; i versamenti effettuati saranno incamerati dalla F.M.I.
- 30.7 - Il R.P. di una manifestazione non può essere divulgato prima che **il S.T.S. - Area Sportiva**, il C.M.E., la C.T., il Co.Re. ne abbiano data esplicita approvazione. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
- 30.8 - La C.S.N., la C.T., la C.M.E. ed i Co.Re. hanno facoltà di **apportare correzioni e modifiche in fase di approvazione del RP.**
- 30.9 - Nel caso di tipologia di gare diverse organizzate da un M.C. nell'ambito di una stessa manifestazione (escluso i monomarca), tutte le voci relative ai gravami finanziari verranno considerate distintamente per ciascuna gara, ad eccezione del Diritto Servizio Tecnico (D.S.T.) che verrà considerato unico ed allineato all'importo maggiore.

ART. 31 - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE

- 31.1 - L'approvazione del R.P. sarà comunicata al richiedente mediante l'invio dei documenti ufficiali comprovanti l'avvenuta approvazione.
- 31.2 - I Co.Re. non possono approvare manifestazioni territoriali inserite in un contesto di eventi nazionali od internazionali. In tal caso il programma della manifestazione deve essere approvato **dal S.T.S. - Area Sportiva**, dal C.M.E. o dalla C.T., a secondo della tipologia della manifestazione, ivi comprese le eventuali classi territoriali. Solo dopo il preventivo benessere della Commissione competente il Co.Re. potrà approvare il relativo R.P.
- 31.3 - **Il S.T.S. - Area Sportiva**, il C.M.E., la C.T., il Co.Re. competente, esaminata la richiesta del M.C. organizzatore e constatato che la documentazione prodotta è conforme alle norme federali e soddisfa gli oneri amministrativi, rilascia copia del R.P. con il visto di approvazione, allegando il Nulla Osta/Permesso di Organizzazione necessario al M.C. per la richiesta dei permessi alle Autorità Locali competenti.
- 31.4 - Il Co.Re. nell'approvazione del R.P. deve attenersi scrupolosamente alle Norme Generali della F.M.I. e alle specifiche dei singoli Annessi di specialità. Non può autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate preventivamente **dal S.T.S. - Area Sportiva**, dal C.M.E. o dalla C.T., a secondo della tipologia della manifestazione. Solo dopo il preventivo benessere della F.M.I., il Co.Re. potrà approvare il R.P.
- 31.5 - Le Manifestazioni Interregionali, saranno approvate dal Co.Re. cui appartiene il M.C. organizzatore. Lo stesso Co.Re. dovrà preventivamente acquisire il parere positivo dei Co.Re. interessati ed informare la Commissione Centrale competente.
- 31.6 - Il servizio di gara dovrà essere richiesto almeno 20 gg. prima della data di effettuazione della manifestazione, facendo pervenire contemporaneamente copia del R.P. approvato, rispettivamente:
- **dal S.T.S. - Area Sportiva**, dal C.M.E. e dalla C.T. alla Segreteria del G.C.G.
 - dal Co.Re. o dal F.R.

ART. 32 - PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

- 32.1 - **Il S.T.S. - Area Sportiva**, il C.M.E., la C.T., il Co.Re. competente, rilasciano il "Permesso di Organizzazione" se il M.C. richiedente ha regolarizzato i prescritti gravami finanziari, nonché le eventuali pendenze amministrative. Il "Permesso di Organizzazione" deve essere esposto nella sede delle O.P. In mancanza di tale documento il C.G.D. comunica per iscritto al D.d.G. che la manifestazione non può essere effettuata.

ART. 33 - AUTORIZZAZIONI - OMOLOGAZIONE IMPIANTO/PERCORSO

- 33.1 - Gli organizzatori devono provvedere a richiedere, quando previsto, l'autorizzazione o l'omologazione impianto/percorso da parte delle autorità competenti e del Comitato Impianti della F.M.I.

ART. 34 - MANIFESTAZIONE ANNULLATA, RINVIATA, SOSPESA

- 34.1 - In caso di mancata organizzazione di manifestazioni iscritte a calendario, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate, gli

organizzatori saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria di euro 500,00, all'esclusione dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi ed i gravami finanziari pagati non verranno rimborsati. Il provvedimento è di insindacabile competenza delle Commissioni Nazionali o del Co.Re. che inseriscono a calendario la manifestazione.

- 34.2 - Ogni qualvolta una manifestazione non venga effettuata per qualsiasi motivo, ad esclusione di quello denominato "causa di forza maggiore", la stessa non potrà essere ripetuta.
- 34.3 - Non si concedono spostamenti di date se non per gravissimi comprovati motivi e comunque, ogni richiesta di spostamento dovrà essere accompagnata da una tassa di euro 150,00.
- 34.4 - La Tassa d'Iscrizione a Calendario non viene mai rimborsata per manifestazioni nazionali ed internazionali.
- 34.5 - Le richieste di annullamento vanno sempre inoltrate all'Organo Federale deputato all'approvazione del regolamento particolare e questo deve dare il consenso.
La richiesta di annullamento o rinvio di una manifestazione deve pervenire alla Commissione Nazionale competente o al Co.Re. almeno 20 gg. prima della data prefissata per l'effettuazione, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente.
- 34.6 - Saranno rimborsati i gravami con le seguenti modalità:
- a) a fronte di richiesta scritta di annullamento all'Organo Federale competente, dai 20 gg. a 24 ore prima dell'inizio delle operazioni preliminari, dopo eventuale consenso dell'Organo stesso, il rimborso sarà del Diritto Servizio Tecnico e dei servizi non erogati;
 - b) per la sospensione o l'annullamento sul campo di gara, la F.M.I. incamererà tutti gli oneri.
- 34.7 - Qualora la manifestazione venga sospesa per motivi non ritenuti validi **dal S.T.S. - Area Sportiva**, dal C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re., il M.C. organizzatore incorre in una sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 e viene escluso dall'assegnazione di manifestazioni per l'anno successivo. In questo caso il M.C. organizzatore è tenuto a restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti;
- 34.8 - Qualora la manifestazione venga interrotta per causa di forza maggiore comprovate **dal S.T.S. - Area Sportiva**, dal C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re. (esempio: eventi atmosferici straordinari, motivi indipendenti dall'organizzatore, etc.), la manifestazione potrà essere rinviata e, previa autorizzazione dell'organo federale competente, recuperati gli oneri già corrisposti. Inoltre il M.C. organizzatore è tenuto a:
- restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti, nel caso non siano state effettuate le O.P.;
 - incamerare le tasse di iscrizione nel caso si siano già effettuate le O.P.;
 - corrispondere il 50% di eventuali premi in denaro messi in palio nel caso di interruzione a metà gara.

ART. 35 - ASSICURAZIONI

- 35.1 - La Società organizzatrice di una manifestazione sportiva o turistica deve essere in possesso obbligatoriamente una polizza di assicurazione per la

R.C. come previsto dalla normativa vigente. Detta polizza deve obbligatoriamente prevedere un massimale minimo per la R.C. pari ad euro 6.000.000,00 per sinistro. La stessa deve contenere le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) danni subiti dagli organizzatori, Ufficiali di Gara ed Ufficiali Esecutivi,
- b) R.C. dell'organizzatore per danni non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

- 35.2 - Nelle manifestazioni in cui sia previsto il ritiro con fermo dei motocicli in parco chiuso l'organizzatore sarà responsabile della loro custodia.
- 35.3 - L'assicurazione per la R.C. è obbligatoria per tutte le manifestazioni approvate dalla F.M.I. In mancanza della documentazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa, il C.G.D. comunica per iscritto al D.d.G. che la manifestazione non può essere effettuata; nel caso di manifestazioni ove sia presente esclusivamente il Direttore di Gara o il Responsabile dell'evento od il Responsabile della Manifestazione, la comunicazione per la mancanza della documentazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa viene effettuata da questi al Moto Club organizzatore e notificata sul rapporto della manifestazione.

ART. 36 - OBBLIGO DI DOTAZIONE DI DEFIBRILLATORE

- 36.1 - Sulla base di quanto disposto dalle prescrizioni normative contenute nel Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 e dalle Linee Guida di cui all'Allegato E "Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita" - in capo alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, che organizzino manifestazioni sportive sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana e per le quali siano richieste - quali titoli presenti nella normativa endo-federale necessari per lo svolgimento di gare ed allenamenti - licenze o tessere sport FMI valide per l'anno in corso, grava l'obbligo di dotarsi di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita.
- 36.2 - Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, alle "Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita" - Allegato E del citato decreto ed alle disposizioni integrative che i Comitati di specialità sportiva indicheranno nei rispettivi annessi.

ART. 37 - OMOLOGAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 37.1 - **Il S.T.S. - Area Sportiva**, la C.T., il C.M.E., il Co.Re. presa visione del rapporto di gara e di eventuali reclami pendenti, omologa o meno la manifestazione.
- 37.2 - Nel corso di tale verifica, qualora venga ravvisata l'erroneità delle decisioni del C.d.G. o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato partecipante alla manifestazione e non sanzionato sul campo di gara, **dal S.T.S. - Area Sportiva**, la C.T., il C.M.E., il Co.Re. trasmettono gli atti al G.S.N. corredati degli elementi probatori a supporto.
- 37.3 - Il G.S.N. provvede ad informare l'interessato della richiesta, concedendo un termine di sette giorni per far pervenire le proprie osservazioni. La decisione del G.S.N. può essere impugnata secondo le modalità e le forme contenute nel R.d.G.

- 37.4 - Il Co.Re., nel caso dovesse sorgere la necessità di compiere attività istruttorie dirette ad acquisire elementi utili alla decisione sull'omologazione, trasmette gli atti **al S.T.S. - Area Sportiva**, alla C.T., al C.M.E. che, svolti gli opportuni accertamenti, decide sulla omologazione della gara.

CAPITOLO IV

INIZIO DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 38 - ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI

- 38.1 - Le iscrizioni alle manifestazioni dovranno essere inoltrate dal pilota all'organizzatore, se non diversamente previsto dai regolamenti dei singoli campionati, mediante la procedura di iscrizione prevista dall'organizzatore stesso. L'iscrizione, debitamente compilata, deve essere accompagnata dalla tassa di iscrizione prevista (escluso manifestazioni turistiche).
- 38.2 - L'iscrizione di un pilota che non risulti nell'elenco ufficiale degli iscritti, potrà essere accettata se lo stesso dimostri, mediante esibizione di ricevuta di raccomandata o mezzo equipollente, di aver inoltrato regolare iscrizione nei termini previsti. Diversamente l'iscrizione non deve essere accettata.
- 38.3 - Gli importi relativi alle tasse di iscrizione per le singole specialità, sono stabiliti annualmente dalla F.M.I. Le stesse non potranno essere in alcun modo modificate se non previa autorizzazione da parte delle Commissioni competenti.
- 38.4 - I termini per le iscrizioni, fatto salve eventuali norme di specialità, sono stabiliti come segue:
- manifestazioni titolate internazionali e nazionali: almeno 30 gg. prima della manifestazione
 - manifestazioni non titolate nazionali: almeno 20 gg. prima della manifestazione
 - manifestazioni territoriali: almeno 10 gg. prima della manifestazione.
- Le iscrizioni pervenute agli organizzatori dopo i termini sopra riportati, potranno non essere accettate o gravate di una tassa aggiuntiva a quella di iscrizione per un importo massimo di euro 50,00.
- 38.5 - Un pilota non può iscriversi a più manifestazioni che hanno luogo nello stesso giorno. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
- 38.6 - Un pilota che senza giustificato motivo non prenda la partenza dopo aver preso parte alle Operazioni Preliminari incorre nelle sanzioni previste. I giustificati motivi relativi all'impossibilità di prendere la partenza, dovranno essere presentati per iscritto al C.d.G. e/o D.d.G.
- 38.7 - Alla chiusura delle iscrizioni gli organizzatori devono compilare "l'elenco ufficiale degli iscritti" distinguendo gli iscritti per classe e/o categoria secondo quanto previsto dal R.P.
- 38.8 - Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, l'iscrizione della squadra potrà essere effettuata il giorno stesso della manifestazione, attraverso l'apposito modulo in dotazione al C.d.G., entro il termine delle O.P.
- 38.9 - Per la partecipazione a gare all'estero, di qualunque natura (sia titolate che open, iscritte a calendario F.I.M. o FIM Europe), fatto salvo l'obbligo di essere in possesso della specifica Licenza F.I.M. o FIM Europe, i piloti interessati dovranno richiedere il Nulla Osta alla F.M.I. La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della gara stessa: ai piloti che

presenteranno la richiesta in ritardo non sarà garantito il rilascio del Nulla Osta, in caso di emissione verrà richiesto il pagamento di euro 100 per Diritti di Segreteria.

I piloti, all'atto della richiesta, possono presentare l'elenco di tutte le gare all'estero a cui intendono partecipare nel corso dell'anno. L'autorizzazione è soggetta al parere vincolante **del S.T.S. - Area Sportiva**. Il Nulla Osta verrà rilasciato, per quanto riguarda l'età, sulla base della normativa sulle licenze della F.M.I. Il pilota che dovesse partecipare senza autorizzazione (Starting Permission) ad una manifestazione all'estero, fatti salvi i provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia sportiva ai quali sarà deferito, subirà con provvedimento **del S.T.S. - Area Sportiva** l'automatica sospensione della licenza per un mese e, in caso di recidiva, il ritiro della stessa per tutto il periodo di validità.

ART. 39 - PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

- 39.1 - È fatto divieto agli organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, nominativi di piloti o concorrenti non regolarmente iscritti. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

ART. 40 - OPERAZIONI PRELIMINARI

- 40.1 - Le O.P. consistono nell'accertamento, da parte dei C.d.G. F.M.I. preposti, della regolarità dell'iscrizione, controllo dei documenti (licenza e/o tessera) di concorrente e/o pilota e nella verifica tecnica e punzonatura dei motocicli.
- 40.2 - Il D.d.G., prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. la tessera con la qualifica valida per l'anno in corso. Sempre prima dell'inizio delle O.P., il D.d.G. o suo delegato, dovrà consegnare al C.G.D.:
- L'elenco ufficiale degli iscritti compilato sugli appositi stampati della F.M.I. o comunque su stampati a supporto informatico che rispecchino gli stampati federali in ogni loro parte, divisi per classi e/o categorie, completi di tutti i dati richiesti, firmato dal D.d.G. e con timbro della Società organizzatrice.
 - L'elenco nominativo di: U.z.T., o U.d.P., Medico di Gara, Segretario di Gara con affianco indicati il rispettivo incarico e il relativo numero di tessera identificativa.
 - Certificato di Assicurazione in originale se non inserito nel Nulla Osta e Permesso di Organizzazione rilasciato dalla F.M.I.
 - Permesso di Organizzazione rilasciato dagli Organi Federali competenti.
 - Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia.
 - Elenco dei premi e loro classificazione.
 - Eventuali comunicati emessi.
- 40.3 - Gli orari ed i termini per l'effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono essere modificati. Il D.d.G., per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al C.G.D., può in via del tutto eccezionale, variare tali orari dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati.
- 40.4 - I piloti sono obbligati a presentarsi personalmente al C.G.D., negli orari previsti per il controllo dei documenti, muniti di regolare licenza e/o tessera

CAPITOLO V

TERMINE DELLE MANIFESTAZIONI

F.M.I. valida per l'anno in corso, e documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione ad insindacabile giudizio del C.G.D. Il C.d.G. che verifichi durante le O.P. un pilota non in possesso della licenza originale potrà, ove possibile, mediante consultazione informatica degli archivi federali e previo riconoscimento d'identità, ammettere lo stesso alla manifestazione dietro pagamento di una sanzione di euro 50,00.

Il ritardo alle O.P. per un tempo massimo di 30' sarà penalizzato con una ammenda a cura del C.d.G. (salvo diverse e specifiche disposizioni di specialità).

Dopo tale proroga non sarà più possibile essere ammessi a partecipare.

- 40.5 - I motocicli dovranno essere presentati alle verifiche in regola con le norme tecniche, privi di precedenti punzonature, pena la non accettazione.
- 40.6 - I motocicli dovranno, di norma, essere portati alle verifiche tecniche, solo dopo aver effettuato le verifiche sportive, dai piloti od anche dai meccanici.
- 40.7 - Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di specialità e dal R.P. della manifestazione, è consentita la punzonatura di più motocicli della stessa classe per l'effettuazione delle prove ufficiali e gara, con il medesimo numero di gara.
- 40.8 - Al termine delle O.P. il C.G.D. deve consegnare al D.d.G. l'elenco dei piloti verificati (e quindi idonei a prendere il via nella manifestazione).

versione al 22 febbraio 2017

ART. 41 - CHIUSURA MANIFESTAZIONE

- 41.1 - Una manifestazione si intende terminata, mezz'ora dopo l'esposizione delle classifiche finali, o comunque dopo che sia scaduto il termine per presentare reclamo contro le classifiche stesse.
Gli Ufficiali Esecutivi ed i C.d.G., non potranno abbandonare il servizio prima di tale termine e/o prima che siano state effettuate le premiazioni.
- 41.2 - Al termine della manifestazione il D.d.G. o un suo delegato dovrà consegnare al C.G.D.:
 - a) originali di tutte le classifiche compilate dal servizio cronometraggio, ove presente, vistate dal D.d.G.,
 - b) rapporto del Medico di Gara,
 - c) originali di eventuali comunicati di servizio emanati nel corso della manifestazione,
 - d) ogni altro documento utile ai fini della valutazione della manifestazione per la sua omologazione, nonché ogni altro documento utilizzato per la stesura delle classifiche.

versione al 22 febbraio 2017

ART. 42 - CLASSIFICHE

- 42.1 - Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono ufficiose, fino alla omologazione della manifestazione da parte **del S.T.S. - Area Sportiva**, della C.N.T, del C.M.E., del Co.Re.
- 42.2 - Le classifiche devono essere rese note mediante esposizione.

ART. 43 - VERIFICA DEI MOTOCICLI

- 43.1 - Il C.d.G. ha la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dai reclami.
- 43.2 - I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le parti del motociclo da sottoporre a verifica, nonché, quando richiesto, a sottoporre il motociclo a prova fonometrica, senza indugio e senza allontanarsi con il motociclo stesso dal posto indicato per la prova. Eventuali rifiuti, comporteranno l'esclusione dalle classifiche. Dal momento in cui il C.d.G. richiede una verifica tecnica, il pilota o chi per lui, ha massimo un'ora per effettuare lo smontaggio. Uno smontaggio oltre un'ora è considerato rifiuto.
- 43.3 - Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo due persone compreso il pilota.
- 43.4 - Alle verifiche tecniche pre e post gara può essere presente, senza interferire, un tecnico per ciascuna "Casa" affiliata alla F.M.I. e/o il Promotore del Trofeo che abbia moto partecipanti alla gara, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al Commissario Tecnico della F.M.I.
- 43.5 - Il C.d.G. qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo alle norme tecniche della specialità, è autorizzato a procedere

al fermo del motociclo od a requisire il pezzo, in attesa degli accertamenti che la F.M.I. riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.

- 43.6 - Le verifiche tecniche, nei trofei monomarca, saranno effettuate da tecnici della casa costruttrice con la supervisione dei C.d.G. L'eventuale smontaggio di una parte del motociclo per un controllo in azienda sarà effettuato dai tecnici della casa. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.

ART. 44 - UFFICIALITÀ DEI RISULTATI

- 44.1 - I risultati di una manifestazione si intendono definitivi, quando l'Organo Federale che ha approvato il R.P. omologa la manifestazione stessa.

versione al 22 febbraio 2017

CAPITOLO VI

LICENZE CONCORRENTI E PILOTI

ART. 45 - LICENZE

- 45.1 - Ogni anno la F.M.I. emana le norme che fissano i termini e le modalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze sportive, necessarie (ove previsto) per partecipare a qualsiasi manifestazione motociclistica.

ART. 46 - TIPO DI LICENZE

- 46.1 - La F.M.I. rilascia le seguenti licenze:
a) licenza di concorrente,
b) licenza di pilota.

ART. 47 - LICENZA DI ORGANIZZATORE E CONCORRENTE

- 47.1 - I M.C. in regola con le norme statutarie della F.M.I., sono considerati "concorrenti" a tutti gli effetti e per essi non occorre il rilascio di una apposita licenza. I rappresentanti di dette squadre devono essere muniti di regolare delega del Presidente del M.C.
47.2 - La licenza di concorrente viene rilasciata, dietro regolare richiesta e con le modalità emanate dalla F.M.I. ad Aziende (Costruttori, Importatori, Accessoristi, ecc.), Team e Scuderie.
47.3 - La licenza di organizzatore/promotore viene rilasciata dietro regolare richiesta con le modalità emanate dalla F.M.I. alle Società che non siano costituite come M.C.
47.4 - Nei casi anzidetti, i moduli di iscrizione alle manifestazioni, devono essere firmati dal titolare della licenza di pilota.

ART. 48 - CATEGORIE DI LICENZA AGONISTICA (PILOTA)

- 48.1 - Le licenze sono divise nelle seguenti categorie:
- licenza agonistica nazionale
- licenza agonistica internazionale

ART. 49 - LICENZA AGONISTICA NAZIONALE (PILOTA)

- 49.1 - Viene richiesta dall'interessato, tesserato F.M.I., al M.C. di appartenenza per partecipare a manifestazioni motociclistiche regolarmente approvate e viene rilasciata a nome di un solo M.C. Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di licenze sportive viene rilasciata attraverso i Co.Re. competenti per territorio in relazione alla regione di appartenenza del M.C. a cui il richiedente è tesserato ed abilita alla partecipazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e territoriale titolate e non titolate, secondo la specialità.
49.2 - La licenza è un documento sportivo strettamente personale.
49.3 - La documentazione medica (in originale) deve essere conservata per cinque anni, come da disposizioni di legge, dal Presidente della Società presso cui è tesserato il pilota.
49.4 - Non sono ammessi documenti sostitutivi o fotocopie anche se autenticate

versione al 22 febbraio 2017

del documento di avvenuto rinnovo della visita medica, nel caso questa risulti scaduta.

- 49.5 - I piloti hanno l'obbligo di presentare personalmente la propria licenza ai C.d.G. della F.M.I. designati alle manifestazioni unitamente al documento d'identità in originale.
- 49.6 - La FMI può provvedere alla sospensione della validità della licenza agonistica nei seguenti casi:
- venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio;
 - mancato pagamento di sanzioni pecuniarie inflitte dai C.D.G. o dagli Organi di Giustizia;
 - mancato pagamento di tasse, diritti amministrativi gravanti sul licenziato;
 - mancato pagamento di tasse, diritti amministrativi e sospesi dei Team Affiliati;
 - smarrimento o danneggiamento del transponder nel caso non sia provveduto al rimborso alla società prestatrice di servizio.
- 49.7 - Con riferimento al principio di salvaguardia della attività sportiva nazionale ed al principio di valorizzazione della formazione e qualificazione dei licenziati della F.M.I., non è consentito il tesseramento o la licenza con una Federazione Motociclistica estera per chiunque, anche straniero, sia tesserato e/o licenziato con la F.M.I., o lo sia stato nell'anno precedente a quello in corso. In casi eccezionali potrà essere richiesto apposito nulla osta, definita release, alla F.M.I. da parte dell'interessato. La concessione di tale release, è subordinata alla verifica dei motivi per cui un tesserato/licenziato si vuole tesserare all'estero ed alla valutazione tecnico sportiva **del S.T.S. - Area Sportiva**. Tale release, verrà eventualmente rilasciata, per quanto riguarda l'età, nel rispetto della vigente normativa sulle licenze F.M.I. Non sarà comunque mai consentito (se non in presenza di gravi motivi personali e/o familiari) a chi sia già tesserato e/o licenziato con la F.M.I., ottenere nel corso dello stesso anno una tessera e/o licenza da altra Federazione Motociclistica estera. A chiunque dovesse contravvenire a quanto disposto nel presente articolo non sarà rilasciata la licenza F.M.I. per un periodo minimo di tre anni, oltre a quello in corso, e sarà ritirata con provvedimento **del S.T.S. - Area Sportiva** la licenza in corso di validità eventualmente già posseduta; inoltre lo stesso verrà segnalato agli Organi di Giustizia (anche internazionali) per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni.

ART. 50 - LICENZA AGONISTICA INTERNAZIONALE (PILOTA)

- 50.1 - Viene rilasciata dalla F.I.M. o FIM Europe attraverso la F.M.I. previo parere favorevole ed insindacabile **del S.T.S. - Area Sportiva/C.M.E.**, ai piloti in possesso di licenza agonistica.
- 50.2 - I piloti in possesso di licenza agonistica internazionale, non possono partecipare a manifestazioni all'estero senza aver ottenuto di volta in volta, il regolare Nulla Osta dalla F.M.I.
- 50.3 - Per i piloti italiani, che intendono partecipare alle gare internazionali non titolate che si svolgono in Italia, è sufficiente essere in possesso della

licenza F.M.I. Nel caso di manifestazioni internazionali titolate, si deve richiedere in tempo utile (tassativamente almeno 15 giorni prima della manifestazione) la relativa licenza internazionale ed il Nulla Osta.

ART. 51 - PILOTI DI INTERESSE NAZIONALE

- 51.1 - Entro il 30 novembre di ogni anno il **S.T.S. - Area Tecnica** emanerà l'elenco dei piloti di interesse nazionale di ogni specialità e potrà in tempi successivi escludere alcuni o inserirne altri a suo insindacabile giudizio. I piloti di interesse nazionale indipendentemente da loro impegni con Team, Case, Concessionarie ecc. dovranno tenersi disponibili per eventuali convocazioni da parte del **S.T.S. - Area Tecnica** per ritiri collegiali, allenamenti, visite mediche ecc. Il **S.T.S. - Area Tecnica** potrà inserire, anche extra quota, piloti di interesse nazionale in ogni tipo di gara, indipendentemente dalla categoria della licenza da essi posseduta. I predetti piloti saranno tenuti, quando richiesto, ad indossare l'abbigliamento della F.M.I.

ART. 52 - PASSAGGI DI CATEGORIA

- 52.1 - I passaggi di categoria avvengono:
- in modo automatico nel rispetto delle norme previste dagli Annessi delle singole specialità;
 - a seguito di domanda scritta presentata, dal pilota interessato, **al S.T.S. - Area Sportiva** allegando la documentazione dell'attività svolta nell'ultimo anno,
 - d'autorità a giudizio insindacabile **del S.T.S. - Area Sportiva**.

ART. 53 - RETROCESSIONI

- 53.1 - Salvo diverse disposizioni, previste dai Regolamenti delle singole specialità, non sono ammesse retrocessioni.

NORME COMPORTAMENTALI

ART. 54 - TENUTA DI GARA

- 54.1 - I piloti partecipanti a manifestazioni motociclistiche, per la loro sicurezza, devono indossare l'abbigliamento previsto per le singole specialità.
- 54.2 - È severamente vietato fumare sui campi di gara nelle zone predisposte ai piloti, ai motocicli, alle attrezzature sportive e al servizio sanitario.

ART. 55 - ABBIGLIAMENTO

- 55.1 - Piloti, meccanici, segnalatori ed accompagnatori dovranno presentarsi in ordine e con adeguato abbigliamento.
- 55.2 - È vietato, in tutte le aree della pista, indossare canottiere o maglieria simile, zoccoli, ciabatte ecc.
- 55.3 - Tutto il personale impiegato all'interno del circuito di gara (medici, paramedici, U.d.P., fotografi) dovrà indossare un abbigliamento che assicuri la loro visibilità e li renda facilmente riconoscibili.

- 55.4 - È assolutamente vietato circolare a torso nudo.
 55.5 - La mancata osservanza della norma comporterà l'allontanamento dalla pista.

ART. 56 - PUBBLICITÀ SUI MOTOCICLI ED INDUMENTI

- 56.1 - Sul motociclo la pubblicità può essere riportata solo in posizione tale da non pregiudicare la lettura dei numeri di gara.
 56.2 - Il logo della F.M.I. potrà essere utilizzato esclusivamente da: M.C. regolarmente affiliati, promotori/organizzatori, team riconosciuti dalla F.M.I., Ufficiali di Gara ed altri soggetti preventivamente autorizzati.
 56.3 - Al logo della F.M.I. è vietato apportare modifiche o scritte aggiuntive. Sarà solo possibile riportare, al di fuori dello stesso, la denominazione del M.C. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia, fatta salva ogni rivalsa, nei confronti degli stessi, per l'utilizzo commerciale del logo.

ART. 57 - MECCANICI ED ASSISTENTI

- 57.1 - I meccanici e gli assistenti, devono essere tesserati alla F.M.I., sono soggetti alle sanzioni previste dalla "responsabilità oggettiva".

ART. 58 - TEAM E SCUDERIE

- 58.1 - I Titolari di Team e Scuderie devono essere tesserati alla F.M.I. e muniti di licenza di concorrente rilasciata dalla stessa F.M.I.
 58.2 - La Scuderia Motociclistica deve appartenere ad un M.C., al quale devono risultare tesserati tutti i suoi piloti.
 58.3 - Il Team non ha alcun vincolo rispetto al M.C. ed i piloti possono essere tesserati e licenziati con differenti M.C.
 58.4 - È consentito che un medesimo pilota faccia parte contemporaneamente di un Team indipendente e di una Scuderia Motociclistica.
 58.5 - La denominazione di Scuderia e di Team è libera, ma non può prevedere esclusivamente il nome di una Industria Motociclistica.
 58.6 - Le tessere di riconoscimento e libero ingresso di Scuderie, Team e Case, sono valide esclusivamente per la specialità corrispondente alla licenza di concorrente rilasciata dalla F.M.I.
 58.7 - Tali tessere hanno valore solo se la Scuderia, Team o Casa, hanno piloti iscritti e partecipanti alla manifestazione.
 58.8 - Per le gare Internazionali tali tessere non hanno alcuna validità.

CAPITOLO VII

UFFICIALI PREPOSTI ALLE MANIFESTAZIONI

ART. 59 - DEFINIZIONI E MANSIONI

- 59.1 - Sono "Ufficiali di Gara" della F.M.I. i C.d.G. e gli Ufficiali Esecutivi che partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche.
 59.2 - I C.d.G. partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la corrispondenza ai regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali, senza vincolo alcuno di subordinazione. Hanno altresì il potere di irrogare sanzioni sportive, di competenza, ai titolari di tessera F.M.I. e licenza agonistica, per fatti commessi durante o in occasione di manifestazioni.
 59.3 - Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni sportive, curandone l'organizzazione e la conduzione esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali senza vincolo alcuno di subordinazione, essi sono:
 a) il D.d.G., diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione
 b) gli U.z.T.
 c) gli U.d.P.
 59.4 - Gli Ufficiali Coadiutori sono designati nei vari ruoli e servizi di gara per iscritto dagli organizzatori, con l'approvazione del D.d.G., e svolgono incarichi direttamente collegati al risultato della manifestazione e sono:
 a) Il S.d.G. in possesso di Tessera F.M.I. valida per l'anno in corso
 b) Medico di Gara
 c) Servizio Cronometraggio
 d) i C.M.p.O. Coordinatori Manifestazioni Piste Ovali
 59.5 - Gli Ufficiali Esecutivi devono altresì essere titolari di specifica tessera rilasciata dalla F.M.I. per le rispettive qualifiche e categorie. Per gli U.d.P. la tessera specifica è obbligatoria solo per le gare di Motocross Nazionale e Velocità Nazionale.
 59.6 - Gli Ufficiali Esecutivi (escluso il D.d.G. ed il C.M.p.O.) e gli Ufficiali Coadiutori possono richiedere ed ottenere la licenza di pilota ma non possono partecipare, in qualità di piloti, ad una manifestazione nella quale abbiano assunto un incarico organizzativo diretto o indiretto.
 59.7 - I D.d.G. ed i C.M.p.O. possono svolgere, nell'ambito della stessa specialità, funzioni di U.z.T. e U.d.P.

ART. 60 - DIRETTORE DI GARA

- 60.1 - La direzione delle manifestazioni potrà essere svolta esclusivamente da D.d.G. iscritti all'Albo Federale secondo quanto previsto dal Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi (G.U.E.). Il D.d.G. che assume la responsabilità della direzione di gara in una manifestazione, deve preventivamente sottoscrivere per accettazione il R.P. predisposto dall'organizzatore assumendosi pertanto la responsabilità del servizio.
 60.2 - Le abilitazioni dei D.d.G. sono suddivise in:

- NAZIONALI
- TERRITORIALI

La qualifica più elevata abilita l'interessato alla conduzione delle manifestazioni di livello inferiore, oltre a quelle di spettanza.

- 60.3 - Il D.d.G. è il diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione e quindi deve:
- a) essere a conoscenza del R.P. della manifestazione, delle norme del R.M.M. e suoi Annessi, relativi al tipo di manifestazione diretta,
 - b) assicurarsi che l'impianto sia omologato da parte della F.M.I., che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza,
 - c) assicurarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendere visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità e della F.M.I., dei massimali assicurativi previsti in polizza, date ed orari di copertura, cilindrata dei motocicli coperti, copertura assicurativa estesa ai collaboratori, ed inoltre che vi sia il Permesso di Organizzazione rilasciato dai competenti Organi Federali,
 - d) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgersi della manifestazione con una comunicazione scritta,
 - e) predisporre i vari servizi ed attrezzature in relazione al tipo di manifestazione con particolare riguardo alle bandiere, alle altre segnalazioni ed ai collegamenti soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi all'uopo di qualificati ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti richiesti il cui elenco deve essere consegnato al C.d.G.,
 - f) predisporre nella zona delle O.P. un'adeguata bacheca atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (R.P. approvato - permesso di organizzazione F.M.I. - elenco dei premi e loro classificazione - classifiche - orari e svolgimento della manifestazione - comunicazioni ai partecipanti - tipo di segnaletica usata - ecc.),
 - g) assicurarsi in particolare della presenza di personale qualificato e mezzi di assistenza medico sanitaria, con adeguato numero di autoambulanze ed idonei collegamenti con i posti di pronto soccorso ed ospedalieri, soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato per eventuali soccorsi da effettuare in caso di incidente,
 - h) deve prevedere una riunione (briefing) con il Medico di Gara prima dell'inizio delle attività per concordare le modalità di intervento,
 - i) deve prevedere una riunione (briefing) con gli U.d.P. per definire le modalità di intervento in caso di incidente o evento particolare,
 - j) Nelle specialità del Fuoristrada il D.d.G. può provvedere ad attuare ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie per l'incolumità dei piloti e del pubblico ed apportare modifiche al tracciato.
 - k) essere presente dal momento in cui hanno inizio le O.P. e per tutta la durata della manifestazione,
 - l) dare, anche attraverso un suo incaricato, la partenza ed il segnale di fine gara,

- m) ordinare la sospensione della manifestazione quando intervengono gravi e giustificati motivi, in caso di assenza del Medico di Gara e/o dell'ambulanza, notificandola per iscritto al C.d.G.,
- n) raccogliere tutti i documenti di gara previsti indispensabili per l'omologazione della gara e consegnarli al C.d.G., quando presente. Nelle manifestazioni dove non è prevista la presenza del C.d.G., tali documenti dovranno essere inviati (nel termine massimo di 3 gg dal termine della manifestazione) all'Organo Federale che ha approvato la manifestazione corredato di tutta la documentazione prevista,
- o) redigere in maniera chiara e completa il proprio rapporto che deve essere inviato, corredato di tutta la documentazione prevista ed unitamente ad una copia dell'elenco degli Ufficiali Esecutivi, alla Segreteria del G.U.E ed all'Organo federale che ha approvato la manifestazione (C.S.N., C.M.E. o C.T. ed in caso di manifestazione territoriale il Co.Re. competente) entro 24 ore dal termine della manifestazione utilizzando mezzi elettronici,
- p) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti Federali e singoli Annessi di Specialità,
- q) applicare le penalità eventualmente attribuite dai singoli regolamenti di specialità, dandone comunicazione al C.d.G. per quanto di competenza,
- r) non interferire con i compiti specifici di competenza del C.d.G.,
- s) il D.d.G., in caso di assenza del C.G.D. e in caso di assenza di altri C.d.G. designati, avrà facoltà di svolgere le mansioni.

60.4 - Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara del D.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.

ART. 61 - SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI GARA

- 61.1 - Qualora il D.d.G. previsto nel R.P., per comprovati e seri motivi manifesti la sua indisponibilità, può essere sostituito dall'organizzatore prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso l'organizzatore dovrà predisporre un comunicato scritto al C.d.G. ed ai piloti e far firmare il R.P. dal nuovo D.d.G. per accettazione.
- 61.2 - Il nuovo D.d.G. deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga.
- 61.3 - A manifestazione iniziata il D.d.G. che per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nelle sue funzioni, potrà essere sostituito da un altro D.d.G. preferibilmente della stessa specialità eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le responsabilità della direzione della gara.

ART. 62 - SEGRETARIO DI GARA

- 62.1 - Il S.d.G. è alle dirette dipendenze del D.d.G. del quale esegue e fa eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli Ufficiali Coadiutori.
- 62.2 - Soprintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo il mandato ricevuto.

- 62.3 - Il S.d.G. prima dell'inizio delle O.P., deve esibire al C.G.D. la tessera F.M.I. valida per l'anno in corso.
- 62.4 - Il S.d.G. ha il compito di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica. In particolare deve:
- a) definire, entro i termini previsti, con i membri dell'organizzazione ed il D.d.G., il programma della manifestazione, completare il R.P. ed inviarlo, congiuntamente agli importi previsti, all'Organismo Federale di competenza per l'approvazione,
 - b) presenziare, verbalizzare e raccogliere tutti i verbali delle riunioni attinenti alla manifestazione,
 - c) compilare l'elenco degli Ufficiali Esecutivi e Coadiutori con gli incarichi specifici per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G.,
 - d) preparare tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione dei partecipanti,
 - e) curare la corrispondenza e le iscrizioni,
 - f) richiedere i servizi di gara esterni (Cronometristi - Servizio Medico - Ambulanze - Collegamenti elettrici, radio e telefonici - Pronto intervento elicotteri - Servizio d'Ordine Pubblico - ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della F.M.I.,
 - g) stipulare i contratti assicurativi previsti,
 - h) richiedere i permessi alle autorità locali e di Polizia,
 - i) definire gli spazi per gli sponsor,
 - j) predisporre i "pass" per le autorità federali, sportive e pubbliche,
 - k) predisporre fac-simile di tessere aventi diritto di ingresso gratuito o con sconto, da consegnare all'addetto all'ingresso,
 - l) preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere, segnalazioni, fettucce, estintori, cartellonistica, ecc.),
 - m) predisporre tutta la modulistica inerente alla manifestazione:
 - documentazione da consegnare al C.d.G. o al D.d.G.,
 - documentazione da esporre in bacheca,
 - documentazione per i piloti, Team, scuderie, ufficiali coadiutori, autorità.
 - n) preparare l'elenco degli iscritti in base ai modelli/moduli di iscrizione pervenuti, verificando la validità e la regolarità di questi ultimi,
 - o) preparare l'ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i piloti, meccanici, segnalatori, ecc.,
 - p) preparare la modulistica specifica per gli Ufficiali Coadiutori addetti ai controlli orari, al timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.,
 - q) esporre in bacheca tutta la documentazione informativa della manifestazione:
 - 1) Permesso di Organizzazione rilasciato dalla F.M.I.
 - 2) Regolamento Particolare approvato
 - 3) Copia della Polizza di Assicurazione
 - 4) Elenco premi in palio e loro classificazione

- 5) Programma della manifestazione
 - 6) Eventuali comunicati del D.d.G.
 - 7) Fac-Simile della tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc.
 - 8) Ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti
- r) predisporre ed attrezzare locale idoneo per i C.d.G. F.M.I. e per eventuali Ufficiali Coadiutori in ausilio agli stessi Commissari per l'espletamento delle O.P., nonché gli spazi idonei per le verifiche tecniche e, ove previste, per le verifiche fonometriche, ponendo attenzione affinché negli impianti fissi le verifiche fonometriche di fine gara possano svolgersi in prossimità del punto di uscita dei motocicli.
 - s) prendere contatti con agenzie o operatori in zona, per predisporre adeguata ricezione in alberghi, pensioni, campeggi, ecc. per gli addetti all'organizzazione, Commissari F.M.I., piloti, accompagnatori, ecc.,
 - t) mantenere i contatti con il D.d.G. ed il personale di servizio, per qualsiasi intervento,
 - u) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima: classifiche, tempi ed altro,
 - v) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze, griglie, premiazioni ufficiali o speciali,
 - w) raccogliere, al termine della gara, tutta la documentazione della manifestazione.

ART. 63 - UFFICIALE ZONA TRIAL

- 63.1 - L'Ufficiale di Zona Trial (U.z.T.), obbligatoriamente tesserato con un Moto Club regolarmente affiliato alla F.M.I., è il responsabile, durante la gara, della gestione e dell'attribuzione delle penalità nella zona non-stop che gli è stata assegnata dal D.d.G. secondo le norme specifiche dell'Annesso di Specialità.
- 63.2 - È alle dirette dipendenze organizzative del D.d.G. del quale esegue tutte le disposizioni.
- 63.3 - La tessera di U.z.T. abilita alla conduzione ed alla gestione della zona non-stop in qualsiasi tipo di gara tenendo presente che in ogni caso sarà sempre e solo il D.d.G. a disporre gli Ufficiali di Zona ed assegnare loro i compiti tra cui quello di "CAPO ZONA", responsabile della zona stessa.

ART. 64 - UFFICIALE DI PERCORSO

- 64.1 - L'U.d.P., obbligatoriamente tesserato con un Moto Club regolarmente affiliato alla F.M.I., è il responsabile della gestione totale della zona di percorso che gli è stata assegnata dal D.d.G.
- 64.2 - È alle dirette dipendenze organizzative del D.d.G. dal quale riceve tutte le disposizioni ed il materiale necessario.
- 64.3 - Ha a disposizione le bandiere ed i cartelli previsti dalle norme sportive che dovrà usare osservando scrupolosamente le norme comportamentali.
- 64.4 - Ha l'obbligo di segnalare per iscritto al D.d.G., eventuali comportamenti o azioni contrarie al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di percorso di sua competenza.
- 64.5 - La tessera di U.d.P., ove prevista, abilita alla gestione dei compiti di

qualsiasi tipo di gara tenendo presente che, in ogni caso, sarà sempre e solo il D.d.G. a disporre gli Ufficiali lungo il percorso ed assegnare loro i compiti tra cui quello di “CAPO POSTO”, responsabile della postazione stessa.

ART. 65 – MEDICO DI GARA E SERVIZIO SANITARIO

- 65.1 - Gli organizzatori devono predisporre un locale idoneo per eventuali interventi di medicazione necessari durante la manifestazione, sia per i piloti che per i loro accompagnatori, per il personale di servizio, Ufficiali di Gara ed Esecutivi, componenti l'organizzazione e per il pubblico.
- 65.2 - Il Medico di Gara deve:
- essere presente durante l'attività sportiva ed agonistica,
 - comunicare al C.d.G. l'esclusione di eventuali piloti giudicati in condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione,
 - redigere un rapporto inerente il suo servizio, con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi, diagnosi e prognosi provvisoria, e consegnarlo al C.d.G.,
 - coordinare il servizio medico più in generale,
 - controllare l'idoneità e l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire al D.d.G.,
 - essere a conoscenza del Regolamento Sanitario della F.M.I.,
- 65.3 - La visita medica pre-gara, per tutte le specialità, non è obbligatoria. Il Medico di Gara, il D.d.G. o il C.G.D., possono decidere di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota e in qualunque momento, qualora lo ritengano opportuno. In tal caso il pilota non può opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- 65.4 - Il pilota, dopo essere stato sottoposto a visita medica post incidente, può chiedere al Medico di Gara il rilascio del referto medico.
- 65.5 - Il medico di Gara che dopo aver sottoposto a visita medica post incidente, o su richiesta dal Direttore di Gara o dal Commissario di Gara un pilota, non lo ritenga idoneo alla partenza, deve emettere un comunicato scritto al DdG ed al CdG.
- 65.6 - Sostituzione del Medico
Il Medico di Gara, che per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nelle sue funzioni, potrà essere sostituito da un altro medico che sia in possesso di tutti i requisiti previsti. In tal caso l'organizzatore dovrà far firmare dal nuovo Medico l'accettazione dell'incarico specificando bene sia l'ora e soprattutto l'esatta motivazione dell'allontanamento.
- 65.7 - Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Sanitario F.M.I.

ART. 66 – RACE DIRECTOR - ARBITRO

- 66.1 - Il **S.T.S. - Area Sportiva** può nominare un Race Director in tutte le manifestazioni ove riterrà necessaria la sua presenza, secondo le norme di ogni singola specialità.
- 66.2 - La F.M.I. designa l'Arbitro nelle manifestazioni di Speedway. L'arbitro

esercita il controllo totale sulla fase agonistica della manifestazione e non ha funzioni esecutive al di fuori di quelle definite dal regolamento di specialità.

ART. 67 – RESPONSABILI MANIFESTAZIONI

- 67.1 - Il Responsabile delle Manifestazioni Turistiche (R.M.T.) è responsabile della conduzione delle manifestazioni mototuristiche. Il R.M.T. è inquadrato nei ruoli della Commissione Turistica e da essa strettamente ed unicamente dipende. La Commissione Turistica (C.T.) a sua volta ha il compito di formare gli R.M.T. e di sovrintenderne l'impiego nelle manifestazioni in cui il regolamento preveda la presenza di un R.M.T., secondo le norme generali della specialità, a cui si rimanda.
- 67.2 - Il Coordinatore Manifestazioni Piste Ovali (C.M.p.O.) è responsabile dell'organizzazione di manifestazioni che si svolgono su piste ovali e deve svolgere la sua attività nel rispetto delle mansioni definite dal regolamento di specialità.

ART. 68 – INCOMPATIBILITÀ - INTERFERENZA

- 68.1 - Il Presidente **del S.T.S. - Area Sportiva**, i Presidenti e/o Coordinatori di Settore di Commissione e di Comitato non possono, per alcun motivo, ricoprire alcun incarico, di cui al Cap. VII del presente R.M.M., nelle manifestazioni di qualsiasi categoria e livello.
- 68.2 - Gli appartenenti agli Organi Federali elettivi ed i componenti **del S.T.S. - Area Sportiva**, la C.T. e il C.M.E., i Delegati Regionali e Provinciali, i componenti dei Comitati di Specialità nazionali o regionali non devono per nessun motivo, in occasione di manifestazione, intervenire od interferire nei confronti del D.d.G., dei C.d.G., dei C.M.p.O. e degli altri Ufficiali Esecutivi.
- 68.3 - Ai D.d.G., ai C.d.G. ai C.M.p.O. ed agli U.z.T. è inibito l'espletamento della funzione, qualora nella manifestazione per cui sono incaricati, figurino quali piloti partecipanti, loro congiunti di 1° grado (padre, madre, figlio, figlia).

CAPITOLO VIII

COMMISSARI DI GARA

ART. 69 - COMMISSARI DI GARA

69.1 - I C.d.G., quali Ufficiali di Gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali. I C.d.G. hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di tessera F.M.I. e licenza agonistica per i fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni.

69.2 - I C.d.G., esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, secondo le norme F.M.I. e senza vincolo alcuno di subordinazione, alla luce dei principi contenuti nello Statuto della F.M.I.

ART. 70 - COMMISSARIO DI GARA DELEGATO

70.1 - I C.d.G. designati alla manifestazione, non devono assumere alcuna funzione esecutiva riferita alla manifestazione stessa.

70.2 - I C.d.G. devono controllare esclusivamente che siano applicati i regolamenti e le disposizioni della F.M.I. e dei Europe, nel caso in cui si tratti di manifestazione internazionale

70.3 - Essi non incorrono, in ragione della loro funzione, in alcuna responsabilità e rispondono del loro operato direttamente al G.C.G.

70.4 - Il C.d.G.:

- a) effettua le O.P., assiste alle Prove Ufficiali, partenze ed arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione,
- b) controlla che il D.d.G., il S.d.G., il **Medico di Gara** e gli altri Ufficiali Esecutivi e coadiutori applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni,
- c) controlla che il M.C. organizzatore abbia tutti i permessi necessari e sia in possesso della polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dalle leggi vigenti e norme federali,
- d) controlla la validità del certificato di omologazione che gli dovrà essere consegnato dal responsabile del circuito o dalla segreteria di gara. Senza di esso la manifestazione non potrà essere svolta,
- e) controlla che i piloti e concorrenti siano in regola con i documenti federali (licenze, tessere F.M.I.) e che i motocicli rispondano ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla F.M.I.,
- f) esclude dalla partecipazione alla manifestazione piloti e concorrenti che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari di natura sospensiva, in corso di esecuzione,
- g) esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici o Verificatori Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei,
- h) riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza,

- i) infligge nei limiti della propria competenza le penalità e sanzioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti di specialità,
- j) notifica agli interessati eventuali provvedimenti sanzionatori proposti dal D.d.G.,
- k) riceve e raccoglie tutta la documentazione, in originale, inerente la manifestazione,
- l) riceve e prende atto di eventuali decisioni di appello da parte di piloti e concorrenti nei cui confronti sono state applicati provvedimenti di esclusione e li trasmette alla F.M.I. per competenza,
- m) informa immediatamente la F.M.I. della eventuale sospensione della gara o di incidenti di particolare gravità.

70.5 - Entro 24 ore dal termine della manifestazione il C.G.D. deve inviare all'Organismo della F.M.I. competente, tutta la documentazione consegnatagli dal D.d.G., accompagnandola con un proprio dettagliato rapporto al quale deve allegare il rapporto del Medico di Gara e degli altri eventuali C.d.G. in servizio.

70.6 - I C.d.G. in servizio alla manifestazione, hanno libera circolazione in tutto il campo di gara.

70.7 - L'organizzatore deve predisporre uno spazio per il posteggio dei loro mezzi, ubicato il più vicino possibile alla zona delle O.P. (Verifiche Sportive e Verifiche Tecniche).

70.8 - Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.

ART. 71 - COMMISSARIO TECNICO

71.1 - È responsabile per la parte tecnica e per quei compiti affidatigli dal C.G.D. nell'ambito del servizio.

71.2 - Effettua le necessarie verifiche prescritte dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal R.P. della manifestazione ed eventualmente richieste dal C.G.D.

71.3 - Comunica al C.G.D. per i provvedimenti del caso le eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica.

71,4 - **Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.T., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata.**

CAPITOLO IX

GIURIA

ART. 72 - GIURIA NAZIONALE

- 72.1 - Una Giuria, composta secondo quanto disposto dai regolamenti di specialità, sarà costituita nelle manifestazioni ove ne sia prevista la presenza.
- 72.2 - La Giuria esercita il controllo della manifestazione nel rispetto dell'applicazione delle norme vigenti, dei regolamenti F.M.I., dei Regolamenti specifici previsti dagli Annessi di Specialità e del R.P.

ART. 73 - GIURIA INTERNAZIONALE

- 73.1 - La composizione e le competenze della Giuria Internazionale, ove prevista, è regolata dalla Norme della F.I.M e della FIM Europe.

versione al 22 febbraio 2017

CAPITOLO X

CRONOMETRAGGIO

ART. 74 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

- 74.1 - Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità, l'organizzatore di una manifestazione, deve provvedere direttamente a fornire il servizio cronometraggio.
- 74.2 - Il pilota è responsabile del transponder assegnatogli e in caso di danneggiamento e/o smarrimento dovrà rimborsare l'importo direttamente alla società di cronometraggio, secondo la convenzione attuata.

ART. 75 - RILEVAMENTO TEMPI - MODALITÀ PER IL SERVIZIO

- 75.1 - In qualsiasi manifestazione approvata **dal S.T.S - Area Sportiva**, dal C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re., in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dal servizio cronometraggio incaricato, con le modalità stabilite dai regolamenti di specialità.
- 75.2 - Nelle gare territoriali che si svolgono a giri il contagiri può essere effettuato da apposito/i incaricato/i dall'organizzatore sotto la responsabilità del D.d.G.
- 75.3 - I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del D.d.G. dai quali dipendono, nonché le norme più generali della F.M.I.
- 75.4 - Essi devono consegnare al D.d.G. tutte le classifiche ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate.
- 75.5 - Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G. per l'esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione.
- 75.6 - Non è ammesso reclamo sulla presunta erroneità dei risultati emessi dai cronometristi.

ART. 76 - POSTO DI CRONOMETRAGGIO

- 76.1 - L'organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio con qualsiasi condizione di tempo e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.

versione al 22 febbraio 2017

CAPITOLO XI

PREMI E RIMBORSI

ART. 77 - PAGAMENTO DEI PREMI - RIMBORSI SPESE

- 77.1 - I compensi stabiliti dalle N.S. debbono essere corrisposti agli interessati dopo il termine della manifestazione, salvo diversa disposizione o eccezione da parte degli Organi Federali.
- 77.2 - I rimborsi spese, quando previsti, devono essere corrisposti dagli organizzatori al termine della manifestazione.

ART. 78 - PREMI IN OGGETTI E DI RAPPRESENTANZA

- 78.1 - I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o vari, devono essere consegnati dagli organizzatori in sede di premiazione.
- 78.2 - L'elenco e la destinazione di tali premi deve essere esposto in sede di O.P. Copia di detto elenco deve essere consegnato al C.G.D. prima dell'inizio delle O.P.
- 78.3 - I premi non ritirati o non richiesti in sede di premiazione, restano agli organizzatori che potranno decidere in merito.

ART. 79 - PRESENZA AL PODIO

- 79.1 - In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G., saranno applicate le sanzioni previste.
- 79.2 - L'obbligo della presenza al podio decade qualora la premiazione venga effettuata oltre un'ora dopo il termine della manifestazione o gara.

versione al 22 febbraio 2017

CAPITOLO XII

RECLAMI

ART. 80 - FACOLTÀ DI RECLAMO

- 80.1 - La facoltà di reclamo è un diritto attribuito agli associati, ai tesserati ed ai licenziati che partecipano ad una manifestazione approvata **dal S.T.S - Area Sportiva**, dalla C.T., dal C.M.E., dal Co.Re.

ART. 81 - SPECIE DEI RECLAMI E LIMITI DI PRESENTAZIONE

- 81.1 - I reclami sono di tre specie:
- contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione, che devono essere presentati entro il termine di chiusura delle O.P.,
 - contro le manovre sleali di piloti, eventuali verifiche tecniche e di cilindrata, gli errori e tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, che devono essere presentati non più tardi di 30 minuti dall'esposizione della classifica.
 - contro l'ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, che devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa.
- 81.2 - Per le gare di Enduro, di Motorally e di Gr.2 e Moderne è consentita la presentazione dei reclami contro la sola classifica provvisoria finale anche entro le 48 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa. Il reclamo deve essere inoltrato al G.S.N. con lettera raccomandata accompagnata **dal contributo di cui all'art. 93.1.**

ART. 82 - PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

- 82.1 - I reclami devono essere presentati nei termini previsti sull'apposito modulo "Mod. 73/11 GCG" fornito dal C.G.D. e/o dalla Direzione di Gara.
- 82.2 - Ogni reclamo deve essere presentato al C.d.G. (o al D.d.G. per le manifestazioni in cui non è prevista la figura del C.d.G.) per iscritto in modo comprensibile ed accompagnato dalla prescritto **contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.**
- 82.3 - Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e può essere presentato verso un solo soggetto o una sola irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile il Team o Scuderia, quando previsti. Reclami collettivi o reclami presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.
- 82.4 - Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento effettuato al C.d.G. e deve portare l'ora della presentazione.
- 82.5 - Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.
- 82.6 - Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, in ogni caso non ripetibile (non restituibile) e dovuto all'atto della presentazione del reclamo, è fissato a:**
- **200,00 euro per i reclami presentati sul campo di gara per tutte le specialità**
 - **200,00 euro per il reclamo sul campo di gara che comporta "verifica tecnica"**

versione al 22 febbraio 2017

ART. 83 - SOPRALLUOGHI - INCHIESTE

83.1 - Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le relative spese sono a carico del reclamante, nel caso di reclamo respinto.

ART. 84 - GIURISDIZIONE

84.1 - Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal G.S.N., per quanto di loro competenza. I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione.

ART. 85 - ESAME DEI RECLAMI

85.1 - I reclami contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione devono essere esaminati in primo giudizio dal C.d.G. prima della partenza della gara e le decisioni, immediatamente esecutive, devono essere comunicate per iscritto sia al reclamante sia al pilota oggetto del reclamo stesso. **Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, qualunque sia il verdetto del reclamo, non sarà restituito (come da art. 82,6).**

85.2 - Tutti gli altri reclami non citati al punto precedente, quando la materia lo consente, o vi è flagranza, devono essere esaminati e discussi in prima istanza dal C.d.G. e decisi sul posto. Anche in questo caso gli interessati devono essere informati delle decisioni nel modo anzidetto.

85.3 - Nel caso in cui il C.d.G. non sia in grado di decidere il reclamo sul campo di gara dovrà trasmettere gli atti c C.S.N., alla C.T. ed al C.M.E., secondo la specialità di cui trattasi, che svolti gli opportuni accertamenti, invierà al G.S.N. gli atti, con il proprio parere consultivo.

85.4 - È fatto obbligo al reclamante di rendersi prontamente reperibile dal C.d.G. per tutto quanto possa necessitare al sollecito esame del reclamato.

85.5 - Il ricorso avverso le decisioni del C.d.G. accompagnato dal previsto contributo di cui all'art. 93.1, deve essere recapitato presso l'ufficio del G.S.N. (F.M.I. - Viale Tiziano 70 - 00196 Roma) entro 3 giorni (festivi compresi) dalla notifica del provvedimento impugnato, di persona o inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (farà fede la data di deposito ovvero spedizione della raccomandata).

CAPITOLO XIII**REGOLAMENTO DISCIPLINARE****ART. 86 - VIOLAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DI SANZIONI**

86.1 - Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. e suoi Annessi, appendici e allegati dei R.P. e delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, come pure qualsiasi comportamento scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arreci pregiudizio al regolare svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e turistiche, da parte di affiliati, tesserati, organizzatori, team, ufficiali di gara, ufficiali esecutivi e coadiutori, concorrenti o piloti od in nome o per conto degli stessi, comporta secondo la gravità dei fatti, l'irrogazione di una o più sanzioni, nei modi e termini prescritti dal presente regolamento e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 87 - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

87.1 - Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione, risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima), da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori (anche se non tesserati). I tesserati pertanto sono tenuti ad impartire precise disposizioni di comportamento ai loro accompagnatori e sostenitori in generale, poiché comportamenti contrari ai regolamenti federali e/o di disturbo e/o lesivi per l'immagine del M.C. organizzatore e della F.M.I. comporteranno provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati, come disciplinato nei successivi articoli.

ART. 88 - COMPETENZA

88.1 - Le sanzioni (esclusioni e/o ammende) sono irrogate sul campo, nell'esercizio delle loro funzioni, dai C.d.G., anche su proposta del D.d.G. Possono essere altresì richieste dalla C.S.N e dalla C.T. al G.S.N. e da questi inflitte. Le medesime sanzioni possono essere anche irrogate al termine del procedimento disciplinare dal G.S.N. qualora venga accertata la minore gravità dei fatti oggetto di deferimento.

88.2 - Le penalità ai piloti sono inflitte dal D.d.G. e per conoscenza comunicate al C.d.G. con un comunicato scritto.

ART. 89 - MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE

89.1 - Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o sanzione (esclusione o ammenda) da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli dei regolamenti per i quali vengono comminati e notificati all'interessato.

89.2 - Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l'interessato si renda irraggiungibile o rifiuti la ricezione dell'atto, il C.d.G. provvederà ad esporre il relativo provvedimento, riportando sullo stesso la nota di

irreperibilità o rifiuto, nella bacheca della manifestazione - tale pubblicazione equivale alla notifica dell'atto.

ART. 90 - AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI

90.1 - I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una sanzione, possono altresì deferire l'interessato agli Organi di Giustizia Federali.

ART. 91 - AMMENDE

91.1 - Le ammende di cui al presente regolamento "Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di licenza" devono essere soddisfatte mediante pagamento al C.d.G., o per contanti oppure con assegno bancario e/o postale, che ne rilascia ricevuta.

91.2 - Il mancato pagamento di cui al comma precedente, determina l'immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l'attività sportiva connessa.

91.3 - La sospensione amministrativa della licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata, maggiorata del 50%, mediante Bonifico Bancario indicando nella causale di versamento la data della manifestazione e l'organizzatore. Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l'esibizione al C.G.D. del Bonifico Bancario contenente il CRO o pagare direttamente al C.G.D. che rilascerà regolare ricevuta.

Sarà possibile il pagamento in contanti, di una precedente sanzione maggiorata, direttamente al C.d.G. in fase di Operazioni Preliminari della manifestazione a cui il pilota partecipa.

91.4 - Un pilota ha il dovere di pagare un'ammenda, comminata dal Commissario Delegato nel corso della manifestazione, entro mezz'ora dall'avvenuta notifica. Il mancato pagamento nei tempi previsti comporterà l'esclusione.

91.5 - La sospensione della licenza in seguito ad ammenda per mancata presenza al podio, cessa con il pagamento della sanzione non aumentata se effettuato al massimo entro la fine delle O.P. della gara successiva, direttamente al C.d.G., che rilascerà regolare ricevuta.

ART. 92 - GRADUAZIONI DELLE SANZIONI APPLICABILI AI TITOLARI DI LICENZA

92.1 - AMMENDE (Valide per tutte le specialità)

Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal G.S.N., spetta ai C.d.G. infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:

- | | |
|---|-------------|
| 1 - Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G. e degli Ufficiali Esecutivi | euro 100,00 |
| 2 - Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche | euro 100,00 |
| 3 - Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma, senza giustificato motivo | euro 150,00 |
| 4 - Ritardo ingiustificato alle operazioni preliminari, alle verifiche od al rifornimento, purché non oltre 30' | euro 100,00 |
| 5 - Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso | euro 100,00 |
| 6 - Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. o dagli Ufficiali Esecutivi | euro 150,00 |

- | | |
|---|-------------|
| 7 - Condotta di gara irregolare | euro 200,00 |
| 8 - Inosservanza delle segnalazioni | euro 200,00 |
| 9 - Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali | euro 150,00 |
| 10 - Inosservanza degli obblighi dei piloti | euro 100,00 |
| 11 - Manovre sleali tendenti a danneggiare altri piloti | euro 200,00 |
| 12 - Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali | euro 300,00 |
| 13 - Attraversamento del percorso di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro | euro 200,00 |
| 14 - Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio per gli altri piloti | euro 200,00 |
| 15 - Rifornimento od assistenza fuori dai box | euro 150,00 |
| 16 - Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato | euro 250,00 |
| 17 - Marcia con mani alzate dal manubrio | euro 250,00 |
| 18 - Mancata presenza al podio | euro 100,00 |
| 19 - Mancata presentazione della licenza nelle O.P. | euro 50,00 |

92.2 - ESCLUSIONI (Valide per tutte le specialità)

Indipendentemente dalle ulteriori sanzioni che possono essere inflitte dal G.S.N. nei casi più gravi e le ammende che possono essere inflitte da C.d.G., i C.d.G. devono pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal R.M.M. e relativi annessi, nei casi seguenti:

- 1 - Comportamento indisciplinato.
- 2 - Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva.
- 3 - Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali Esecutivi o di altri concorrenti o piloti od i loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione.
- 4 - Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali.
- 5 - Comportamento pericoloso in gara o prove ufficiali.
- 6 - Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri piloti.
- 7 - Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni.
- 8 - Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso, traino del motociclo lungo il percorso durante la gara e le prove.
- 9 - Rifornimento con motore in moto, rifornimento non contemplato dal R.P.
- 10 - Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso, in caso di comprovato vantaggio.
- 11 - Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
- 12 - Gravi violazioni delle norme che regolano la gara.
- 13 - Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso, rifiuto di smontaggio di parte del motociclo in sede di verifica tecnica. I trasgressori che dovessero reiterare la stessa violazione nella stessa stagione agonistica saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federali per ulteriori provvedimenti.

- 14 - Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica, perdita della zavorra o del passeggero nelle gare di sidecar.
- 15 - Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrata in sede di verifica tecnica.
- 16 - Falsa dichiarazione di cilindrata o altri dati del Motociclo.
- 17 - Frode nel carburante.
- 18 - Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza.
- 19 - Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati.
- 20 - Omesso pagamento di un'ammenda inflitta dai Commissari di Gara.
- 21 - Per responsabilità oggettiva.
- 22 - **Rifiuto del pilota di sottoporsi a visita medica qualora il Medico di Gara, il D.d.G. o il C.G.D., in qualunque momento, lo ritengano opportuno.**

versione al 22 febbraio 2017

ART. 93 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

- 93.1 - Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, **non ripetibile (non restituibile)**, e pari ad euro 200,00 duecento/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; e pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
Tale disposizione si applica a tutte le specialità, ad esclusione delle norme sportive del settore velocità che definiranno, nel proprio Annesso, gli importi relativi al contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
- 93.2 - Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile **(non restituibile)**.
- 93.3 - Il versamento del contributo deve avvenire mediante **assegno circolare** o bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale.
- 93.4 - La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
- 93.5 - Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
- 93.6 - I reclami relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di 1.000,00 euro per pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio.

BNL Sportello CONI codice IBAN: IT47U010050330900000010102

versione al 22 febbraio 2017